



Regolamento cimiteriale del Comune di Tresa



Indice

A.	INDICAZIONI GENERALI.....	4
Art. 1:	Definizione	4
Art. 2:	Mappali di applicazione.....	4
Art. 3:	Proprietà	4
Art. 4:	Amministrazione e responsabilità.....	5
Art. 5:	Sorveglianza e manutenzione	6
Art. 6:	Aventi diritto.....	7
B.	NORME DI POLIZIA.....	7
Art. 7:	Orari	7
Art. 8:	Funzioni religiose	8
Art. 9:	Accesso.....	8
Art. 10:	Rifiuti e oggetti	9
Art. 11:	Divieto di commercio	9
Art. 12:	Regole comportamentali	9
C.	NORME EDILIZIE.....	9
Art. 13:	Utilizzazione degli spazi.....	10
Art. 14:	Obbligo di allestimento	10
Art. 15:	Autorizzazioni edilizie.....	12
Art. 16:	Piante e fiori	12
Art. 17:	Composizione dei cimiteri.....	13
Art. 18:	Tempistiche di concessione	13
Art. 19:	Sepulture in terra per persone adulte.....	14
Art. 20:	Sepulture in terra per bambini fino a 14 anni.....	15
Art. 21:	Cappelle e tombe di famiglia grandi	16
Art. 22:	Tombe di famiglia (con sottostruttura in cemento).....	17
Art. 23:	Tombe di famiglia doppie senza sottostruttura (in terra).....	18
Art. 24:	Loculi cinerari a parete	19
Art. 25:	Loculi cinerari interrati	20
Art. 26:	Loculi farnesi	21
Art. 27:	Ossario comune	22
D.	SCADENZE.....	22
Art. 28:	Scadenza concessione sepolture in terra per persone adulte	22
Art. 29:	Scadenza concessione sepolture in terra per bambini	23
Art. 30:	Scadenza concessione cappelle e tombe di famiglia grandi.....	24
Art. 31:	Scadenza concessione tombe di famiglia	25
Art. 32:	Scadenza concessione tombe di famiglia senza sottostruttura (in terra)	26
Art. 33:	Scadenza loculi cinerari a parete o interrati	27



Art. 34:	Scadenza concessione loculi famedi	27
Art. 35:	Scadenza ossario comune	28
Art. 36:	Procedura di abbandono o di rinuncia alla concessione	28
E.	INDICAZIONI LEGALI.....	29
Art. 37:	Esecutività	30
Art. 38:	Contravvenzioni	30
Art. 39:	Contenzioso	30
Art. 40:	Norma transitoria	30
Art. 41:	Obbligo di notifica	31
Art. 42:	Avviso di spurgo.....	31
Art. 43:	Base legale	32
ALLEGATO 1:	Nuove tariffe	34



A. INDICAZIONI GENERALI

Art. 1: Definizione

- ¹ I cimiteri, o anche detti "*Camposanti*" sono luoghi con un'area delimitata e destinata ad ospitare i defunti. Vi sono sepolti in vari modi i corpi, le ceneri o resti di salme provenienti da decessi avvenuti sia nella giurisdizione comunale sia altrove.
- ² I modi di sepoltura sono indicati e stabiliti negli articoli elencati nel presente Regolamento del cimitero.
- ³ Questo atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza, le tasse ed il disciplinamento della polizia funeraria dei cimiteri siti nel Comune di Tresa.

Art. 2: Mappali di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento si applica ai cimiteri ubicati sul territorio del Comune di Tresa, nella fattispecie:

Ponte Tresa	Mappale nr.	13	RFD Tresa	sezione Ponte Tresa	mq	2'127
Purasca	Mappale nr.	221	RFD Tresa	sezione Croglio	mq	1'481
Castelrotto	Mappale nr.	546	RFD Tresa	sezione Croglio	mq	2'726
Sessa-Monteggio	Mappale nr.	456	RFD Tresa	sezione Sessa	mq	5'353

Art. 3: Proprietà

- ¹ I cimiteri, di cui si fa riferimento nell'art. 2, fanno parte dei beni amministrativi del Comune di Tresa e sono integralmente di sua proprietà.
- ² All'interno dei perimetri cimiteriali sono messi a disposizione della popolazione degli spazi ben definiti: essi vengono concessi in diritto di occupazione sulla base dei periodi di concessione. Le concessioni sono limitate nel tempo e non sono trasferibili a terzi. Restano riservati i trasferimenti in conformità al diritto successorio. In ogni caso, tali diritti non possono essere alienati, pignorati o sequestrati.



- ³ I monumenti funebri, le lapidi, le cappelle, le tombe di famiglia ed ogni altro segno funerario sono di proprietà dei beneficiari delle concessioni per la durata delle medesime.
- ⁴ Di regola i diritti dei concessionari giungono a termine, ma è facoltà del Comune ritornare in possesso, ad ogni momento di qualsiasi area concessa, quando ciò fosse necessario per ampliamenti, trasformazione dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tal caso, il Municipio assegna un altro posto equivalente ed esegue, a proprie spese, eventuali traslazioni di salme, di resti nonché delle tombe o dei monumenti funebri
- ⁵ Gli eredi devono designare e indicare alla Cancelleria comunale un rappresentante che si assuma, nei confronti del Comune, gli obblighi e i diritti derivanti dalle concessioni. In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria. Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato alla Cancelleria comunale.

Art. 4: Amministrazione e responsabilità

- ¹ L'amministrazione dei cimiteri è di competenza del Municipio di Tresa. Essa è delegata alla Cancelleria comunale.
- ² Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe o di fare eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente Regolamento.
- ³ In base alla disponibilità logistica o alle circostanze, il Municipio può limitare il rilascio di concessioni. Esso è autorizzato a prelevare le tasse relative alle prestazioni e ai servizi emanati nell'applicazione del presente Regolamento. Se entro 3 mesi dall'emissione della relativa tassa di concessione la stessa non fosse pagata, la concessione è revocata. Viene tenuto un registro contenente le informazioni riguardanti i defunti le cui spoglie si trovano nei cimiteri comunali.

Sono indicati:

- cognome, nome, data di nascita, data di morte, ultimo domicilio, rappresentante degli eredi;
- data e luogo di sepoltura o tumulazione, ubicazione;
- tipo di concessione;
- data dell'esumazione, dello spurgo o retrocessione, destinazione dei resti o delle ceneri.



- 4 Ogni attività legata alla deposizione di salme, resti o ceneri oppure alla loro rimozione deve obbligatoriamente essere annunciata e notificata preventivamente alla Cancelleria comunale.
- 5 L'organizzazione dei funerali, il trasporto delle salme all'interno dei cimiteri comunali e la loro tumulazione, sono di competenza e possono essere eseguiti unicamente da imprese di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione cantonale come contemplato nella Legge Sanitaria.
- 6 In caso di decesso sul territorio del Comune di Tresa, nessuna sepoltura o cremazione può essere eseguita:
 - senza l'autorizzazione del Municipio mediante la timbratura del certificato medico di morte;
 - senza aver notificato il decesso all'Ufficio distrettuale di Stato Civile;
 - prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sul certificato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
- 7 L'ufficio tecnico comunale pianifica la gestione delle strutture cimiteriali. È di sua competenza la scelta di:
 - attribuzione dei campi cimiteriali e relativa destinazione;
 - la scelta delle dimensioni dei monumenti funebri, delle tombe di famiglia, dei loculi cinerari a parete o interrati, o di nuove costruzioni cimiteriali;
 - l'impostazione ed impaginazione delle epigrafi e loro affini dei loculi;
 - loculi cinerari a parete, loculi cinerari interrati o loculi fiammiferi;
 - pianificare eventuali ampliamenti o trasformazione di cimiteri;
 - determinare gli orari di visita dei cimiteri.
- 8 È di competenza della Cancelleria:
 - l'assegnazione delle sepolture o dei loculi cinerari liberi;
 - l'esecuzione di spurghi di campi o di loculi cinerari.

Art. 5: Sorveglianza e manutenzione

- 1 La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio.
- 2 Lo stesso ha la facoltà di delegare la sorveglianza e la manutenzione alle maestranze del Comune, per il tramite dei collaboratori dell'Ufficio tecnico comunale o avvalersi di ditte esterne (privati). La delega può essere applicata anche all'esecuzione parziale di opere concernenti il cimitero: opere da affossatore, opere di miglioria, manutenzione, incarichi



amministrativi, apertura e chiusura dei cancelli, servizio di cala neve, opere di spurgo, allestimento dei loculi cinerari, mandati speciali, ecc.

Art. 6: Aveni diritto

- ¹ Nei cimiteri del Comune di Tresa sono accolte le salme, le ceneri o i resti di salme di persone:
 - domiciliate nel Comune di Tresa al momento del decesso;
 - attinenti di Tresa;
 - non domiciliate nel Comune di Tresa al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi, di persone sepolte nei cimiteri elencati all'art. 2.
- ² Il luogo, il Comune, la nazione di decesso o la religione non hanno alcuna valenza.
- ³ Nessuna salma, resti o ceneri possono essere accolti nei cimiteri comunali per essere inumati o tumulati senza autorizzazione del Municipio. La stessa viene emanata dall'Ufficio tecnico comunale.
- ⁴ Sono inoltre accolte nei cimiteri comunali le salme, le ceneri o i resti mortali di persone decedute nel territorio del Comune di Tresa, ivi comprese le strutture sanitarie e socioassistenziali presenti o future situate sul medesimo territorio, quali la Casa per anziani Malcantonese, l'Ospedale Malcantonese e ogni altra struttura di accoglienza per degenti.
- ⁵ Per ogni altra situazione non prevista nei capoversi precedenti, la decisione in merito all'eventuale accoglimento nei cimiteri comunali sarà rimessa alla valutazione discrezionale del Municipio.

B. NORME DI POLIZIA

Art. 7: Orari

- ¹ Gli orari di accesso ai cimiteri sono stabiliti dal Municipio e sono affissi alle entrate principali degli stessi. È data la facoltà al Municipio di decidere se procedere alla chiusura a chiave e all'apertura dei cancelli del Cimitero tramite le sue maestranze o avvalendosi di ditte esterne.
- ² Possono essere applicati orari estivi o invernali.
- ³ In casi particolari, l'esecuzione di lavori cimiteriali al di fuori degli orari di apertura è ammessa unicamente previo consenso dell'Ufficio tecnico comunale. Tali interventi devono essere concordati e pianificati anticipatamente con i suoi collaboratori.



Art. 8: Funzioni religiose

- ¹ Cerimonie religiose, funerali di qualsiasi estrazione religiosa, tumulazioni, esumazioni, deposizioni o qualunque altra funzione all'interno del cimitero devono avvenire di giorno e durante i giorni feriali.
- ² Non possono essere eseguiti alla domenica, nei giorni festivi o di notte. Eccezioni a questa norma devono essere preventivamente approvate dal Municipio.
- ³ Nel caso in cui si preveda una forte affluenza ad una cerimonia, le imprese di onoranze funebri sono tenute ad avvisare l'Ufficio tecnico comunale e la Polizia intercomunale al fine di appurare e concordare tutti i dettagli logistici atti ad uno svolgimento regolare della cerimonia.

Art. 9: Accesso

- ¹ Ai cimiteri si può accedere unicamente a piedi. È vietato percorrere le aree dei campisanti con autovetture, ciclomotori o bicikli di ogni tipo.
- ² La circolazione di automezzi deve avvenire a passo d'uomo ed è permessa unicamente ai veicoli:
 - adibiti alle funzioni funebri;
 - utilizzati per l'esecuzione di lavori cimiteriali;
 - impiegati da persone le cui condizioni di salute richiedono l'uso di un mezzo ausiliario.
- ³ I minori di 12 anni possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da persone adulte.
- ⁴ Non è permesso l'accesso ad animali, in particolar modo ai cani, ad eccezione dei cani guida appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti e ciechi.
- ⁵ Il personale delle imprese esecutrici di lavori cimiteriali deve attenersi agli orari indicati dall'Ufficio tecnico comunale. Nessun lavoro, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, è permesso di domenica o nei giorni festivi. La modifica degli orari di accesso al cimitero durante i giorni che precedono e che susseguono la commemorazione di *Ognissanti* (1° novembre) è stabilita ogni anno dall'Ufficio tecnico comunale.



Art. 10: Rifiuti e oggetti

- ¹ I rifiuti provenienti dalla sostituzione di fiori, piante, arbusti, dalla pulizia e dalla manutenzione dei monumenti funebri devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori presenti nei cimiteri.
- ² Le imprese esecutrici di lavori cimiteriali devono smaltire in proprio i rifiuti provenienti dalle opere eseguite. In particolar modo i rifiuti edili (detriti di cemento, parti in pietra naturale, terra vegetale, resti di cofani o zinco, ecc.) devono essere allontanati dai cimiteri nel più breve tempo possibile.
- ³ Il Municipio ha la facoltà, previa diffida, di fare smaltire i rifiuti non asportati a spese dei concessionari. Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti esterne dei cimiteri.
- ⁴ È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al luogo, come pure asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

Art. 11: Divieto di commercio

- ¹ Nei cimiteri del Comune di Tresa, così come nei piazzali pubblici adiacenti ai campisanti, è vietato vendere oggetti o qualsiasi altro articolo (fiori, piante, articoli funebri, ecc.) nonché esporre insegne o avvisi pubblicitari.
- ² Fanno eccezione le placchette poste sui monumenti funebri raffiguranti il nominativo dell'impresa esecutrice.

Art. 12: Regole comportamentali

- ¹ Nei cimiteri e nelle immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio, rispettoso e compatibile con il luogo, e si deve astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.
- ² In particolare, all'interno dei cimiteri è vietato:
 - a. consumare cibi, bevande o fumare;
 - b. rimuovere senza il consenso dei concessionari, fiori, ricordi funebri, piante, ecc.;
 - c. depositare attrezzi, vasi ed oggetti di lavoro;
 - d. allontanare gli innaffiatori fuori dal perimetro dei campisanti;
 - e. correre, sedersi sulle tombe o camminare fuori dai viali;
 - f. danneggiare il verde, le opere funerarie e gli spazi comuni;
 - g. turbare lo svolgimento delle cerimonie funebri;



h. fotografare o filmare senza autorizzazione opere funerarie, cerimonie funebri o lavori cimiteriali.

- ³ Il Comune non si assume alcuna responsabilità riguardo a danni arrecati da terzi a opere funerarie, decorazioni floreali o altri oggetti siti nei cimiteri così come per danni causati dalla natura quali la rottura di alberi, il gelo e la neve, la pioggia, i cedimenti strutturali del terreno, ecc. con conseguenti modifiche alle opere cimiteriali.

C. NORME EDILIZIE

Art. 13: Utilizzazione degli spazi

- ¹ Il Municipio, tramite l'Ufficio tecnico comunale, allestisce e tiene aggiornati i piani di utilizzazione dei cimiteri sui quali sono indicati i singoli posti contrassegnati dalle zone e dai rispettivi numeri. Questo vale sia per le sepolture che per i loculi cinerari, per le tombe in sepoltura o per le tombe di famiglia.
- ² È libera facoltà dei funzionari comunali della Cancelleria attribuire gli spazi cimiteriali in base alle necessità e alle priorità. Di principio per l'assegnazione dei loculi cinerari l'ordine progressivo avviene da sinistra verso destra e partendo dall'alto verso il basso.
- ³ Non è concessa l'attribuzione anticipata di loculi cinerari a parete, interrati e di tutte le sepolture in terra.
- ⁴ L'edificazione di nuove opere funerarie deve rispettare le dimensioni dell'area data in concessione, nonché tenere conto di un inserimento confacente nel contesto del cimitero. In generale non sono ammesse opere funerarie di altezza superiore ai 150 cm.
- ⁵ I piani di utilizzazione degli spazi cimiteriali sono consultabili presso l'Ufficio tecnico comunale e la Cancelleria.

Art. 14: Obbligo di allestimento

- ¹ Gli eredi che ricevono una concessione cimiteriale hanno l'obbligo di allestire e sistemare l'area dove verrà deposto il proprio caro entro un termine temporale massimo indicato di seguito.
- ² Sepolture in terra di persone adulte o bambini
Vige l'obbligo di allestimento di bordure provvisorie (in pietra naturale o legno) delle dimensioni adeguate al campo cimiteriale, entro un massimo di 1 mese dalla sepoltura. I dati



della persona defunta devono essere presenti su lastre in pietra naturale, croci di legno o targhe.

³ Nuove tombe di famiglia

Vige l'obbligo, entro 6 mesi dalla concessione, di procedere all'allestimento di una sottostruttura in cemento nella parte interrata. La capienza massima per una tomba singola è di spazi interni atti a tumulare 4 salme separate, più un eventuale spazio riservato alle urne cinerarie o ai resti provenienti da esumazioni. La parte superiore della sottostruttura in cemento dovrà essere posata a filo del terreno.

⁴ Se la tomba è multipla (doppia o più) occorrerà allestire una sottostruttura in cemento che contempili tutto lo spazio concesso: non sono possibili tumulazioni di feretri, resti o urne al di fuori della sottostruttura in cemento. Ogni salma dovrà essere sepolta in uno spazio separato. Unica eccezione a questa regola è il caso di madre e neonato morti all'atto del parto.

⁵ Vige inoltre l'obbligo di allestimento di un monumento in pietra naturale entro un massimo di 1 anno dalla concessione, indipendentemente dalla presenza di un defunto. Le dimensioni della parte in pietra naturale dovranno corrispondere alle norme edilizie del campo cimiteriale dove esso è collocato. Bordure provvisorie di contorno con granulato interno non sono considerati monumenti definitivi: occorre procedere all'allestimento di un monumento funebre in pietra naturale che rimarrà ubicato in modo definitivo fino alla scadenza della concessione.

⁶ Loculi cinerari a parete

Vige l'obbligo di procedere, entro 1 mese dalla concessione, all'allestimento sulle lastre frontali in pietra naturale di incisioni o iscrizioni e/o con la posa di fotoceramiche, vasi ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione.

⁷ Loculi cinerari interrati

Vige l'obbligo di procedere, entro 1 mese dalla concessione, all'allestimento della sottostruttura per depositare le urne cinerarie, alla fornitura e posa di lastre di copertura in pietra naturale come da disposizioni dell'Ufficio tecnico comunale, all'allestimento di incisioni e/o con la posa di fotoceramiche, vasi, ecc. in base alle disposizioni vigenti nella struttura del campo attribuito.

⁸ Loculi fatedi

Vige l'obbligo di allestimento immediato (massimo 2 ore), dopo la tumulazione della salma, di una parete verticale posteriore eseguita con materiali edili sigillanti: mattoni, beton, pietra naturale, ecc.. Il feretro dovrà essere posato in una confacente bacinella di zinco. Quale superficie esterna e visibile dovrà essere posata una lastra in pietra naturale con le peculiarità



e lavorazione come esistenti adiacenti. Entro 6 mesi dalla tumulazione occorre procedere con le incisioni / iscrizioni in bronzo e/o la posa di fotoceramiche, vasi, ecc.

Art. 15: Autorizzazioni edilizie

- ¹ All'Ufficio tecnico comunale deve essere inoltrata una richiesta scritta per autorizzare:
 - la posa di cordoli, lapidi, monumenti funebri, sottostrutture o altro con relative iscrizioni;
 - l'intervento eccedente la manutenzione ordinaria (cambiamento o sostituzione della struttura);
 - la rimozione di opere funerarie.
- ² La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal concessionario, o per il tramite di aziende specializzate, prima di ogni intervento. Deve inoltre essere allegata una copia del progetto (disegno o schizzo) con l'indicazione delle sue dimensioni e dei materiali utilizzati.
- ³ L'Ufficio tecnico comunale è delegato dal Municipio al rilascio del preavviso qualora soddisfatti tutti i requisiti necessari. Il Municipio ha la facoltà di decidere a sua discrezione per le richieste che non rientrano nei parametri usuali delle concessioni. Al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale da parte dell'Ufficio tecnico comunale, viene prelevata una tassa amministrativa stabilita nella relativa Ordinanza.

Art. 16: Piante e fiori

- ¹ Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata. I sempreverdi non devono superare l'altezza di 100 cm e non devono invadere campi altrui, il terreno pubblico o altre aree. Per analogia, le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi. In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, i collaboratori dell'Ufficio tecnico comunale provvederanno al ripristino nel rispetto delle presenti disposizioni.
- ² Al fine di permettere la regolare manutenzione del cimitero da parte degli addetti comunali, davanti ai loculi cinerari non è ammessa la posa di vasi o composizioni floreali sui pavimenti, fatta eccezione per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre di ogni anno.
- ³ La manutenzione delle tombe, dei monumenti o di qualunque opera cimiteriale è a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, il Municipio fissa un termine perentorio di 30 giorni per provvedere alla manutenzione e ha la facoltà di revoca della concessione qualora venisse ritenuto necessario.



Art. 17: Composizione dei cimiteri

- ¹ Il Municipio, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale e della Cancelleria, tiene un registro sulle informazioni riguardanti i defunti sepolti nei cimiteri del Comune di Tresa. L'Ufficio tecnico comunale ha la competenza di destinare un determinato campo ad una tipologia specifica di tombe. Come indicato nell' Art. 4, ogni attività legata alla deposizione di salme, ceneri, resti o alla loro rimozione, deve essere preventivamente notificata alla Cancelleria comunale.
- ² La composizione del cimitero è così suddivisa:
 - tombe con sepoltura in terra in campo comune per persone adulte;
 - tombe con sepoltura in terra in campo comune per bambini fino a 14 anni;
 - cappelle e tombe di famiglia di grandi dimensioni;
 - tombe di famiglia con sottostruttura in cemento;
 - tombe di famiglia doppie senza sottostruttura (in terra);
 - loculi cinerari plurimi a parete (fino a 3 urne);
 - loculi cinerari plurimi interrati (fino a 2 urne);
 - loculi famedi (1 salma);
 - ossario comunale.

Art. 18: Tempistiche di concessione

- ¹ Il calcolo del periodo di concessione parte con la data dell'anno di deposizione della prima salma (per le sepolture e loculi famedi) dell'anno di deposizione della prima urna (per i loculi cinerari) e dell'anno della concessione (tombe di famiglia).
 - a. tombe con sepoltura in terra in campo comune per persone adulte: 30 anni non rinnovabile;
 - b. tombe con sepoltura in terra in campo comune per bambini: 30 anni non rinnovabile;
 - c. cappelle e tombe di famiglia di grandi dimensioni: perenni, non vengono più concesse nuove tombe di famiglia perenni;
 - d. tombe di famiglia con sottostruttura in cemento: 60 anni, rinnovabile una volta per 30 anni;
 - e. tombe di famiglia doppie senza sottostruttura esistenti (in terra): 60 anni dalla prima sepoltura, non vengono più concesse nuove tombe di famiglia senza sottostruttura;
 - f. loculi cinerari plurimi a parete (fino a 3 urne); 50 anni, rinnovabile una sola volta per 25 anni;



- g. loculi cinerari plurimi interrati (fino a 2 urne); 50 anni, rinnovabile una sola volta per 25 anni;
 - h. loculi farnedi (1 salma); 40 anni dalla tumulazione, senza possibilità di rinnovo;
 - i. ossario comunale; perenne.
- ² Le concessioni possono essere revocate dal Municipio nei seguenti casi:
- quando, dopo vari richiami rimasti inevasi, gli aventi diritto non provvedono alla manutenzione dei manufatti o del terreno;
 - in caso di scomparsa degli aventi diritto o di estinzione della famiglia interessata senza che un trasferimento a eventuali eredi sia possibile nei termini prescritti dal Codice civile svizzero.
- ³ Prima di revocare la concessione, il Municipio procederà alla ricerca degli eredi tramite il Foglio Ufficiale Cantonale. Trascorsi i termini indicati, la concessione cessa.

Art. 19: Sepulture in terra per persone adulte

- ¹ Le sepolture in terra sono concesse alle persone decedute che hanno superato i 14 anni di età. In base alle richieste degli eredi del defunto, le imprese di onoranze funebri concordano la Cancelleria comunale, il campo dove avverrà la sepoltura. Non viene concessa la possibilità di eseguire i lavori di scavo se preventivamente non sono state ottemperate tutte le formalità amministrative. Il Municipio, per il tramite dell'affossatore comunale, si occuperà di eseguire le opere di scavo. Come indicato nell'Art. 5, il Municipio può delegare le opere da affossatore a ditte esterne (privati) tramite mandato diretto. In questo caso, i funzionari comunali daranno all'azienda incaricata le istruzioni sull'esatta ubicazione della sepoltura. È consigliato avere un'attribuzione sequenziale di data di sepoltura e in base alle tombe già esistenti. Non si concedono né eccezioni né spazi a titolo temporaneo o indeterminato.
- ² Le dimensioni minime della fossa in terra devono essere di 180 x 80 x 180 cm di profondità. Per questa tipologia di tumulazione non è concessa la possibilità di riservazione anticipata del campo prima del decesso. Ogni salma dovrà essere sepolta in fossa separata. Unica eccezione a questa regola è il caso di madre e neonato morti all'atto del parto. I feretri utilizzati per la sepoltura in terra dovranno obbligatoriamente essere chiusi e dovranno essere in materiale biodegradabile: legno, vimini.
- ³ In base all'art. 14, per le nuove sepolture in terra, è dato l'obbligo di allestimento di bordure provvisorie (in pietra naturale o legno) delle dimensioni adeguate al campo



cimiteriale, entro un massimo di 1 mese dalla sepoltura. I dati della persona defunta devono essere presenti su lastre in pietra naturale, croci di legno o targhe.

- ⁴ In base all'art. 18, il periodo di concessione è di 30 anni a partire dalla sepoltura, senza possibilità di ulteriore rinnovo.
- ⁵ In base all'art. 8, le sepolture, indipendentemente dall'estrazione religiosa, devono avvenire di giorno e durante i giorni feriali. Non possono essere eseguiti alla domenica, nei giorni festivi o di notte.
- ⁶ In questa tipologia di campo è possibile deporre delle urne cinerarie nella stessa tomba in cui è avvenuta la sepoltura previo il pagamento di una tassa di deposizione come da Ordinanza. È importante considerare che, per il calcolo del periodo di concessione, fa stato l'anno della sepoltura della salma: alla scadenza dei 30 anni, oltre ai resti del defunto, dovranno essere rimosse anche eventuali urne cinerarie deposte durante il trentennio.

Art. 20: Sepolture in terra per bambini fino a 14 anni

- ¹ Le sepolture in terra sono concesse ai bambini fino ai 14 anni di età. È concessa la sepoltura di un feto indipendentemente dal periodo di gestazione. In base alle richieste dei genitori del bambino o del feto defunto, le imprese di onoranze funebri concordano con la Cancelleria comunale, il campo dove avverrà la sepoltura. Non viene concessa la possibilità di eseguire i lavori di scavo se preventivamente non sono state ottemperate tutte le formalità amministrative. Il Municipio, per il tramite dell'affossatore comunale, si occuperà di eseguire le opere di scavo. Come indicato nell'Art. 5, il Municipio può delegare le opere da affossatore a ditte esterne (privati) tramite mandato diretto. In questo caso, i funzionari comunali daranno all'azienda incaricata le istruzioni sull'esatta ubicazione della sepoltura. È consigliato avere un'attribuzione sequenziale di data di sepoltura e in base alle tombe già esistenti. Non si concedono né eccezioni né spazi a titolo temporaneo o indeterminato.
- ² Le dimensioni minime della fossa in terra devono essere di 150 x 60 x 150 cm di profondità. Per questa tipologia di deposizione non viene prelevata alcuna tassa amministrativa al momento della deposizione di defunti. Ogni salma deve essere sepolta in una fossa separata. In casi eccezionali, il Municipio può autorizzare deroghe a questa regola, purché nel rispetto delle normative superiori vigenti. I feretri utilizzati per la sepoltura in terra dovranno obbligatoriamente essere chiusi e dovranno essere in materiale biodegradabile: legno, vimini, cartone.



- ³ In base all'art. 14, per le nuove sepolture in terra, è dato l'obbligo di allestimento di bordure provvisorie (in pietra naturale o legno) delle dimensioni adeguate al campo cimiteriale, entro un massimo di 1 mese dalla sepoltura. I dati della persona defunta devono essere presenti su lastre in pietra naturale, croci di legno o targhe.
- ⁴ In base all'art. 18, il periodo di concessione è di 30 anni a partire dalla sepoltura, senza possibilità di ulteriore rinnovo.
- ⁵ In base all'art. 8, le sepolture, indipendentemente dall'estrazione religiosa, devono avvenire di giorno e durante i giorni feriali. Non possono essere eseguiti alla domenica, nei giorni festivi o di notte.
- ⁶ In questa tipologia di campo è possibile deporre delle urne cinerarie nella stessa tomba in cui è avvenuta la sepoltura previo il pagamento di una tassa di deposizione come da Ordinanza. È importante considerare che, per il calcolo del periodo di concessione, fa stato l'anno della sepoltura della salma: alla scadenza dei 30 anni, oltre ai resti del defunto, dovranno essere rimosse anche eventuali urne cinerarie deposte durante il trentennio.

Art. 21: Cappelle e tombe di famiglia grandi

- ¹ Sono contemplate in questa categoria le cappelle di famiglia già esistenti e adiacenti i muri perimetrali dei cimiteri, così come le tombe e i sepolcreti di grandi dimensioni esistenti nei campisanti del Comune di Tresa: queste tipologie di tombe sono esaurite e non è più concesso l'allestimento di nuove. Di principio questo tipo di tomba non ha scadenza: vengono considerate perenni.
- ² I feretri deposti in queste tombe dovranno essere di legno con al loro interno un involucro di zinco debitamente saldato e provvisto di una valvola apposita per lo sfiato delle esalazioni gassose provenienti dalla decomposizione della salma. È data la possibilità che la struttura in zinco sia esterna al feretro di legno. Le salme dovranno essere tumulate separatamente e chiuse in vani sigillati con materiali edili appositi: mattoni, beton, pietra naturale, ecc.
- ³ Su indicazione degli eredi del defunto, le imprese di onoranze funebri concordano con la Cancelleria comunale la data e l'orario della tumulazione. Quest'ultima potrà essere effettuata solo dopo il completamento di tutte le formalità amministrative previste dalla normativa vigente, come stabilito dal Regolamento comunale sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme (in vigore dal 1° aprile 2015).



- 4 I costi e l'esecuzione delle opere di tumulazione sono completamente a carico dei privati (concessionari) che, per il tramite delle imprese di onoranze funebri, incaricano un'azienda di loro scelta di occuparsi della tumulazione.
- 5 In questa tipologia di tomba è possibile anche la tumulazione di urne cinerarie provenienti dalla cremazione di persone, resti di persone provenienti da esumazioni o ceneri di animali domestici. Non viene prelevata alcuna tassa amministrativa al momento della deposizione dei defunti, siano essi salme o urne cinerarie.

Art. 22: Tombe di famiglia (con sottostruttura in cemento)

- 1 Le tombe di famiglia possono essere di due tipologie: singola o doppia, a dipendenza della metratura di terreno contemplata nella concessione. Quale base di calcolo viene utilizzato lo spazio disponibile per una tomba singola: 250 x 100 cm (2,5 mq). Lo spazio di occupazione delle tombe doppie verrà calcolato di conseguenza.
- 2 Le persone che desiderano ottenere una concessione per l'allestimento di una tomba di famiglia devono preventivamente prendere contatto direttamente, o per il tramite di un'impresa di onoranze funebri, con la Cancelleria comunale. In base ai campi e agli spazi riservati, verrà concordata l'esatta ubicazione che dovrà in ogni caso avere un'attribuzione sequenziale in base alle tombe già esistenti.
- 3 È possibile ottenere la concessione in qualsiasi momento (anche in assenza di un decesso). Viene prelevata una tassa di concessione contemplata nella relativa Ordinanza. Oltre alla tassa di concessione, non viene prelevata alcuna tassa amministrativa al momento della deposizione di defunti, siano essi salme o urne cinerarie.
- 4 In base all'art.14, vige l'obbligo, entro 6 mesi dalla concessione, di allestimento di una sottostruttura in cemento nella parte interrata. La capienza massima per una tomba singola è di spazi interni atti a tumulare 4 salme separate, più un eventuale spazio riservato alle urne cinerarie e resti provenienti da esumazioni. Ogni salma dovrà essere sepolta in fossa separata. Unica eccezione a questa regola è il caso di madre e neonato morti all'atto del parto.
- 5 In base all'art. 18, il tempo di concessione è di 60 anni a partire dalla data di concessione, con possibilità di rinnovo una sola volta per 30 anni.
- 6 È dato l'obbligo di allestimento di un monumento in pietra naturale entro un massimo di 1 anno dalla concessione. Le dimensioni della parte in pietra naturale dovranno corrispondere alle regole del campo cimiteriale dove è collocato. Bordure provvisorie non



sono accettate: occorre procedere all'allestimento di una struttura che rimarrà ubicata in modo definitivo. Non viene concessa la possibilità di allestire un monumento in pietra naturale se preventivamente non sono state ottemperate tutte le formalità amministrative.

- ⁷ I feretri deposti in questa tipologia di tomba dovranno essere in legno con al loro interno un involucro di zinco debitamente saldato e provvisto di una valvola apposita per lo sfiato delle esalazioni gassose provenienti dalla decomposizione della salma. Vi è la possibilità che la struttura in zinco sia esterna al feretro di legno. È concessa la tumulazione di urne cinerarie prevenienti dalla cremazione di persone, resti di persone provenienti da esumazioni o ceneri di animali domestici.

Art. 23: Tombe di famiglia doppie senza sottostruttura (in terra)

- ¹ Viene concessa la possibilità di sepoltura solo se precedentemente, al momento dell'allestimento del monumento funebre, vi sia stato predisposto lo spazio sufficiente per un'ulteriore sepoltura. Non è più concessa la realizzazione di nuove tombe di questa tipologia. In caso di richiesta di nuove tombe di famiglia, occorrerà optare per la scelta di una tomba con sottostruttura in beton. In caso di nuova sepoltura o di deposizione di urne cinerarie è importante considerare che, per il calcolo del periodo concessione, fa stato l'anno di sepoltura della prima salma.
- ² Lo smontaggio delle parti in pietra naturale e di tutti gli accessori (statue, vasi, ecc.) così come la demolizione della sottostruttura di sostegno del monumento funebre è di competenza degli eredi. Gli stessi daranno incarico ad un'azienda specializzata o all'impresa funebre di procedere allo smontaggio del monumento. I costi relativi allo smontaggio e all'allontanamento del monumento, così come l'allontanamento in discarica dei detriti, sono a carico degli eredi.
- ³ Il privato si occuperà di eseguire le opere da affossatore. I funzionari comunali daranno all'azienda incaricata le istruzioni sull'esatta ubicazione della sepoltura.
- ⁴ In base all'art.14, è dato l'obbligo di allestimento di bordure provvisorie (in pietra naturale o legno) delle dimensioni adeguate al campo cimiteriale, entro un massimo di 1 mese dalla sepoltura. I dati della persona defunta devono essere presenti su lastre in pietra naturale, croci di legno o targhe.
- ⁵ Trascorso l'adeguato tempo di assestamento del terreno, è dato l'obbligo di rimontaggio del monumento funebre con l'allestimento di una sottostruttura in beton. I costi relativi



alla posa di bordure provvisorie, così come del rimontaggio delle parti in pietra naturale sono a carico degli eredi.

- ⁶ In questa tipologia di tomba è possibile deporre delle urne cinerarie o resti provenienti da esumazione previo il pagamento di una tassa di deposizione da Ordinanza.

Art. 24: Loculi cinerari a parete

- ¹ Nei loculi cinerari a parete è possibile depositare le urne cinerarie di più defunti. In base ai moduli attribuiti, il numero di urne va da un minimo di 1 fino ad un massimo di 3. Non si possono deporre resti (ossa) provenienti da esumazioni: unicamente ceneri provenienti da processi di cremazione. In base alle richieste degli eredi del defunto, le imprese di onoranze funebri concordano con l'Ufficio tecnico comunale l'ubicazione esatta del loculo da attribuire. Oltre al prelievo di una tassa di concessione richiesta alla deposizione della prima urna cineraria, verrà emessa una successiva tassa al momento della deposizione di ogni urna supplementare.
- ² Non viene concessa la possibilità di rimuovere le lastre frontali in pietra naturale se preventivamente non sono state ottemperate tutte le formalità amministrative. I funzionari comunali della Cancelleria comunale daranno, all'azienda che si occuperà dell'allestimento delle epigrafi frontali, le istruzioni sull'esatta ubicazione che dovrà in ogni caso avere un'attribuzione sequenziale di data di deposizione e in base ai loculi già esistenti. Eccezioni all'attribuzione dell'ubicazione dei loculi non sono di competenza dell'Ufficio tecnico comunale, bensì dovranno essere vagliate dal Municipio.
- ³ I costi e l'esecuzione del ritiro e consegna delle lastre, dell'allestimento delle epigrafi o delle incisioni, della posa di vasi portafiori, di croci e di fotoceramiche, sono a carico dei privati (concessionari). L'azienda esecutrice dovrà rispettare le regole d'impostazione delle iscrizioni in base alla tipologia di loculi già esistenti. Le lastre frontali in pietra naturale dovranno indicare il nome e il cognome del defunto, l'anno di nascita e l'anno di morte. La posa di fotoceramiche, di vasi portafiori o di segni religiosi è facoltativa. I funzionari comunali hanno la facoltà di valutare se i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto delle regole cimiteriali e hanno la possibilità di intervenire e far correggere eventuali errori. Non si concedono né eccezioni né spazi a titolo temporaneo o indeterminato. Per questa tipologia di tumulazione non è concessa la possibilità di riservazione anticipata del loculo in assenza di un decesso. È data la facoltà di richiedere la concessione di un nuovo loculo cinerario ove deporre le ceneri provenienti da un loculo scaduto o provenienti dalla cremazione di salme esumate.



- ⁴ In base all'art.14, vige l'obbligo di procedere all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramiche, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione entro 1 mese dalla concessione. Tutte le spese di allestimento, iscrizioni e incisioni, posa di fotoceramiche, vasi, ecc., così come la tassa di concessione sono a carico degli eredi.
- ⁵ In base all'art. 18, il tempo di concessione è di 50 anni, con possibilità di rinnovo una sola volta per 25 anni.

Art. 25: Loculi cinerari interrati

- ¹ Nei loculi cinerari interrati è possibile depositare le urne cinerarie di più defunti. In base ai moduli attribuiti, il numero di urne va da un minimo di 1 fino a un massimo di 2. Non si possono deporre resti (ossa) provenienti da esumazioni: unicamente ceneri provenienti da processi di cremazione. Occorre allestire una sottostruttura in beton o materiali edili affini per depositare le urne cinerarie. La fornitura e posa delle lastre in pietra naturale devono ottemperare le peculiarità indicate dall'Ufficio tecnico comunale. Oltre al prelievo di una tassa di concessione richiesta alla deposizione della prima urna cineraria, verrà emessa una successiva tassa al momento della deposizione di ogni urna supplementare.
- ² I funzionari comunali della Cancelleria comunale daranno, all'azienda che si occuperà dell'allestimento delle epigrafi frontali, le istruzioni sull'esatta ubicazione che dovrà in ogni caso avere un'attribuzione sequenziale di data di deposizione e in base ai loculi già esistenti. Eccezioni all'attribuzione dell'ubicazione dei loculi non sono di competenza dell'Ufficio tecnico comunale, bensì dovranno essere vagliate dal Municipio.
- ³ I costi e l'esecuzione della sottostruttura per le urne, la fornitura e la posa di lastre di copertura in pietra naturale, dell'allestimento delle epigrafi o delle incisioni, della posa di vasi portafiori, di croci e di fotoceramiche, sono a carico dei privati (cessionari). L'azienda esecutrice dovrà scrupolosamente rispettare le regole d'impostazione delle iscrizioni in base alla tipologia di loculi già esistenti. Le lastre oblique in pietra naturale dovranno indicare il nome e il cognome del defunto, l'anno di nascita e l'anno di morte. La posa di fotoceramiche, di vasi portafiori o di segni religiosi è facoltativa. Non possono esserci eccezioni all'impaginazione stabilita dall'Ufficio tecnico comunale. I funzionari comunali sono competenti per valutare che i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto delle regole cimiteriali e hanno la facoltà di intervenire e fare correggere eventuali errori. Non si concedono né eccezioni né spazi a titolo temporaneo o indeterminato. Per questa tipologia di tumulazione non è concessa la possibilità di riservazione anticipata del loculo in assenza di un decesso. È data la facoltà di richiedere la concessione di un nuovo loculo



interrato ove deporre le ceneri provenienti da un loculo scaduto o provenienti dalla cremazione di salme esumate.

- 4 In base all'art.14, vige l'obbligo di procedere all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramiche, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione entro 1 mese dalla concessione. Tutte le spese di allestimento, iscrizioni e incisioni, posa di fotoceramiche, vasi, ecc., così come la tassa di concessione sono a carico degli eredi.
- 5 In base all'art. 18, il tempo di concessione è di 50 anni, con possibilità di rinnovo una sola volta per 25 anni.

Art. 26: Loculi famedi

- 1 Nei loculi famedi a parete è possibile tumulare unicamente 1 salma intera e successivamente eventuali urne cinerarie. Non si possono deporre resti (ossa) provenienti da esumazioni: unicamente ceneri provenienti da processi di cremazione. In base alle richieste degli eredi del defunto, le imprese di onoranze funebri concordano con l'Ufficio tecnico comunale l'ubicazione esatta del loculo da attribuire. Vige l'obbligo di allestimento immediato dopo la tumulazione della salma (massimo 2 ore) di una parete verticale posteriore eseguita con materiali edili sigillanti: mattoni, beton, pietra naturale, ecc. È obbligatorio l'utilizzo di un cofano di zinco all'interno del cofano di legno. È autorizzato l'utilizzo di un cofano di zinco esterno sigillato: bacinelle e contenitori parziali per contenere i liquidi non sono ammesse. Quale superficie esterna e visibile dovrà essere posata una lastra in pietra naturale con le peculiarità e lavorazione come esistenti adiacenti. Entro 6 mesi dalla tumulazione occorre procedere con le incisioni / iscrizioni in bronzo e/o la posa di fotoceramiche, vasi, ecc..
- 2 I costi e l'esecuzione del ritiro e consegna delle lastre, dell'allestimento delle epigrafi o delle incisioni, della posa di vasi portafiori, di croci e di fotoceramiche, sono a carico dei privati (cessionari). L'azienda esecutrice dovrà scrupolosamente rispettare le regole d'impostazione delle iscrizioni in base alla tipologia di loculi già esistenti. Le lastre frontali in pietra naturale dovranno indicare il nome e il cognome del defunto, l'anno di nascita e l'anno di morte. La posa di fotoceramiche, di vasi portafiori o di segni religiosi è facoltativa. Non possono esserci eccezioni all'impaginazione stabilita dall'Ufficio tecnico comunale. I funzionari comunali sono competenti per valutare che i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto delle regole cimiteriali e hanno la facoltà di intervenire e fare correggere eventuali errori. Non si concedono né eccezioni né spazi a titolo temporaneo o indeterminato. Per questa tipologia di tumulazione non è concessa la possibilità di riservazione anticipata del loculo in assenza di un decesso.



- ³ In base all'art.14, vige l'obbligo di procedere all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramiche, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione entro 6 mesi dalla tumulazione. Tutte le spese di allestimento, iscrizioni e incisioni, posa di fotoceramiche, vasi, ecc., così come la tassa di concessione sono a carico degli eredi.
- ⁴ In base all'art. 18, il tempo di concessione è di 40 anni dalla tumulazione della salma senza possibilità di rinnovo.

Art. 27: Ossario comune

- ¹ In questa tipologia di tomba si possono depositare le ceneri provenienti da persone che non hanno espresso volontà di deposizione in loculi o tombe di famiglia, così come resti provenienti da esumazioni a condizione che non presentino odori e siano igienicamente confacenti.
- ² In base alle richieste degli eredi del defunto, le imprese di onoranze funebri concordano con la Cancelleria comunale la tumulazione dei resti o le ceneri. Non viene concessa la deposizione se preventivamente non sono state ottemperate tutte le formalità amministrative. Per questa tipologia di deposizione non viene prelevata alcuna tassa amministrativa. All'esterno degli ossari comuni non è previsto l'allestimento dei nominativi dei defunti che vi vengono depositati.
- ³ I costi per l'apertura e relativa chiusura dell'ossario per la deposizione dei resti sono a carico degli eredi.

D. Scadenze

Art. 28: Scadenza concessione sepolture in terra per persone adulte

- ¹ In base all'art.18, scaduto il periodo di concessione (30 anni), il diritto di occupazione cessa e non sono consentiti rinnovi. In tale momento, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che ne mantiene la proprietà per tutta la durata della concessione. La gestione è affidata al Municipio, il quale potrà decidere in merito alla posa di cordoli, lapidi, monumenti funebri, sottostrutture o altri elementi, comprensivi delle relative iscrizioni:



- se non si presentasse un'immediata esigenza di spazio per nuove sepolture, la tomba potrebbe essere lasciata inalterata a tempo indeterminato;
 - se si necessitasse di spazio per nuove sepolture o sopraggiungessero altre esigenze cimiteriali, il Municipio procederà a sue spese alla rimozione e all'allontanamento in discarica dei monumenti funebri, allo smontaggio e all'allontanamento delle sottostrutture in beton, all'esumazione dei resti rimanenti, spurgando così il campo cimiteriale.
- ² Il Municipio ha l'obbligo di procedere alla ricerca degli eredi come da procedura indicata all'art. 42 del presente Regolamento, permettendo loro di:
- rimuovere e tenere il monumento funebre e gli arredi qualora ne fossero interessati;
 - indicare la destinazione desiderata dei resti esumati;
 - essere presenti alle opere di spurgo;
 - depositare i resti nell'ossario comune qualora non vi fossero interessi di traslazione;
 - trasportare i resti in un altro cimitero.
- ² Trascorsi 20 anni dalla sepoltura gli eredi che lo desiderano potranno, a loro spese, procedere con lo smontaggio dei monumenti funebri, all'esumazione dei resti, alla sistemazione del terreno esumato. Esumazioni straordinarie anticipate (prima di 20 anni dalla sepoltura) devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Cantonale di Sanità.
- ³ È concessa la facoltà di cremare i resti, richiedere la concessione di un nuovo loculo cinerario, deporre le ceneri procedendo all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramiche, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione. Tutte le spese relative a questi lavori sono a carico degli eredi.

Art. 29: Scadenza concessione sepolture in terra per bambini

- ¹ In base all'art.18, scaduto il periodo di concessione (30 anni), il diritto di occupazione cessa e non sono consentiti rinnovi. In tale momento, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che ne mantiene la proprietà per tutta la durata della concessione. La gestione è affidata al Municipio, il quale potrà decidere in merito alla posa di cordoli, lapidi, monumenti funebri, sottostrutture o altri elementi, comprensivi delle relative iscrizioni:
- se non si presentasse un'immediata esigenza di spazio per nuove sepolture, la tomba potrebbe essere lasciata inalterata a tempo indeterminato;



- se si necessitasse di spazio per nuove sepolture o sopraggiungessero altre esigenze cimiteriali, il Municipio procederà a sue spese alla rimozione e all'allontanamento in discarica dei monumenti funebri, allo smontaggio e all'allontanamento delle sottostrutture in beton, all'esumazione dei resti rimanenti, spurgando così il campo cimiteriale.
- 2 Il Municipio ha l'obbligo di procedere alla ricerca degli eredi come da procedura indicata all'art. 42 del presente Regolamento, permettendo loro di:
- rimuovere e tenere il monumento funebre e gli arredi qualora ne fossero interessati;
 - indicare la destinazione desiderata dei resti esumati;
 - essere presenti alle opere di spurgo;
 - depositare i resti nell'ossario comune qualora non vi fossero interessi di traslazione;
 - trasportare i resti in un altro cimitero.
- 3 Trascorsi 20 anni dalla sepoltura gli eredi che lo desiderano potranno, a loro spese, procedere con lo smontaggio dei monumenti funebri, all'esumazione dei resti, alla sistemazione del terreno esumato. Esumazioni straordinarie anticipate (prima di 20 anni dalla sepoltura) devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Cantonale di Sanità.
- 4 È concessa la facoltà di cremare i resti, richiedere la concessione di un nuovo loculo cinerario, deporre le ceneri procedendo all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramiche, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione. Tutte le spese relative a questi lavori sono a carico degli eredi.

Art. 30: Scadenza concessione cappelle e tombe di famiglia grandi

- ¹ Al momento dell'allestimento di queste tombe e cappelle era stato applicato di principio un tempo di concessione perenne. Lo stesso rimane anche all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- ² Qualora una famiglia decidesse di abbandonare la tomba, dovrà inoltrare la segnalazione alla Cancelleria comunale in forma scritta e in rappresentanza della maggioranza degli eredi.
- ³ Gli eredi si dovranno fare carico dei costi di esumazione e traslazione delle salme o delle urne esistenti. Al Municipio di Tresa la cappella o la tomba retrocessa dovrà essere ritornata senza la presenza di alcun defunto.



- 4 Non viene riconosciuto al restituente alcun indennizzo pro-rata di eventuali tasse di concessione già pagate.
- 5 È possibile la traslazione di concessione tra privati senza dover ottemperare alla procedura di abbandono e di riacquisto da parte del Municipio: la stessa dovrà essere regolata con i funzionari della Cancelleria comunale.

Art. 31: Scadenza concessione tombe di famiglia

- 1 In base all'art.18, la concessione è di 60 anni a partire dalla data di concessione. È data la facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori 30 anni previo pagamento della relativa tassa. È possibile deporre delle urne cinerarie o cassette con resti provenienti da un'esumazione. È importante considerare che, per il calcolo della scadenza, fa stato l'anno in cui è stata emessa la concessione. Scaduto il periodo di concessione di 60 anni, rispettivamente 90 se si è proceduto al rinnovo, il diritto di occupazione cessa. In tale momento, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che ne mantiene la proprietà per tutta la durata della concessione. La gestione è affidata al Municipio, il quale potrà decidere:
 - se non si presentasse un'immediata esigenza di spazio per nuove sepolture, la tomba potrebbe essere lasciata inalterata a tempo indeterminato;
 - se si necessitasse di spazio per nuove sepolture o sopraggiungessero altre esigenze cimiteriali, il Municipio procederà a sue spese alla rimozione e all'allontanamento in discarica dei monumenti funebri, allo smontaggio e all'allontanamento delle sottostrutture in beton, all'esumazione dei resti rimanenti, spurgando così il campo cimiteriale.
- 3 Il Municipio ha l'obbligo di procedere alla ricerca degli eredi come da procedura indicata all'art. 42 del presente Regolamento, permettendo loro di:
 - rimuovere e tenere il monumento funebre e gli arredi qualora ne fossero interessati;
 - indicare la destinazione desiderata dei resti esumati;
 - essere presenti alle opere di spurgo;
 - depositare i resti nell'ossario comune qualora non vi fossero interessi di traslazione;
 - trasportare i resti in un altro cimitero.
- 4 È concessa la facoltà di cremare i resti, richiedere la concessione di un nuovo loculo cinerario, deporre le ceneri procedendo all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramiche, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura



del nuovo loculo di destinazione. Tutte le spese relative a questi lavori sono a carico degli eredi.

Art. 32: Scadenza concessione tombe di famiglia senza sottostruttura (in terra)

- ¹ In base all'art.18, la concessione è di 60 anni a partire dalla data di concessione. È data la facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori 30 anni previo pagamento della relativa tassa. È possibile deporre delle urne cinerarie o cassette con resti provenienti da un'esumazione. È importante considerare che, per il calcolo della scadenza, fa stato l'anno in cui è stata emessa la concessione. Scaduto il periodo di concessione di 60 anni, rispettivamente 90 se si è proceduto al rinnovo, il diritto di occupazione cessa. In tale momento, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che ne mantiene la proprietà per tutta la durata della concessione. La gestione è affidata al Municipio, il quale potrà decidere:

 - se non si presentasse un'immediata esigenza di spazio per nuove sepolture, la tomba potrebbe essere lasciata inalterata a tempo indeterminato;
 - se si necessitasse di spazio per nuove sepolture o sopraggiungessero altre esigenze cimiteriali, il Municipio procederà a sue spese alla rimozione e all'allontanamento in discarica dei monumenti funebri e all'esumazione dei resti rimanenti, spurgando così il campo cimiteriale.
- ² Il Municipio ha l'obbligo di procedere alla ricerca degli eredi come da procedura indicata all'art. 42 del presente Regolamento, permettendo loro di:

 - rimuovere e tenere il monumento funebre e gli arredi qualora ne fossero interessati;
 - indicare la destinazione desiderata dei resti esumati;
 - essere presenti alle opere di spurgo;
 - depositare i resti nell'ossario comune qualora non vi fossero interessi di traslazione;
 - trasportare i resti in un altro cimitero.
- ³ Trascorsi 20 anni dalla sepoltura gli eredi che lo desiderano potranno, a loro spese, procedere con lo smontaggio dei monumenti funebri, all'esumazione dei resti, alla sistemazione del terreno esumato. Esumazioni straordinarie anticipate (prima di 20 anni dalla sepoltura) devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Cantonale di Sanità.
- ⁴ È concessa la facoltà di cremare i resti, richiedere la concessione di un nuovo loculo cinerario, deporre le ceneri procedendo all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramiche, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura



del nuovo loculo di destinazione. Tutte le spese relative a questi lavori sono a carico degli eredi.

Art. 33: Scadenza loculi cinerari a parete o interrati

- ¹ In base all'art.18, la concessione è di 50 anni a partire dalla data di concessione. È data la facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori 25 anni previo pagamento della relativa tassa. Scaduto il periodo di concessione di 50 anni, rispettivamente 75 se si è proceduto al rinnovo, il diritto di occupazione cessa. In tale momento, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che ne mantiene la proprietà per tutta la durata della concessione. La gestione è affidata al Municipio, il quale potrà decidere:

 - se non si presentasse un'immediata esigenza di spazio per nuove deposizioni, il loculo potrebbe essere lasciato inalterato a tempo indeterminato;
 - se si necessitasse di spazio per nuove deposizioni o sopraggiungessero altre esigenze cimiteriali, il Municipio procederà a sue spese alla rimozione e all'allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale e alla rimozione delle urne cinerarie presenti.
- ² Il Municipio ha l'obbligo di procedere alla ricerca degli eredi come da procedura indicata all'art. 42 del presente Regolamento, permettendo loro di:

 - rimuovere e tenere gli arredi (fotoceramica e vaso portafiori) qualora ne fossero interessati;
 - indicare la destinazione desiderata delle ceneri;
 - essere presenti alle opere di asporto delle urne;
 - depositare le ceneri nell'ossario comune qualora non vi fossero interessi di traslazione;
 - trasportare le ceneri in un altro cimitero.
- ³ È possibile richiedere la concessione di un nuovo loculo cinerario ove deporre le ceneri provenienti da un loculo scaduto. Occorrerà procedere all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramica, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione. Tutte le spese di allestimento, di iscrizioni e di incisioni, la posa di fotoceramica, vasi, ecc., così come la tassa di concessione sono a carico degli eredi.

Art. 34: Scadenza concessione loculi fatedi

- ¹ In base all'art.18, la concessione è di 40 anni a partire dalla deposizione della prima salma senza possibilità di rinnovo. Scaduto il periodo di concessione di 40 anni, il diritto



di occupazione cessa. In tale momento, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che ne mantiene la proprietà per tutta la durata della concessione. La gestione è affidata al Municipio, il quale potrà decidere:

- se non si presentasse un'immediata esigenza di spazio per nuove deposizioni, il loculo potrebbe essere lasciato inalterato a tempo indeterminato;
 - se si necessitasse di spazio per nuove deposizioni o sopraggiungessero altre esigenze cimiteriali, il Municipio procederà a sue spese alla rimozione e all'allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale e alla rimozione dei manufatti e all'esumazione del feretro.
- ² Il Municipio ha l'obbligo di procedere alla ricerca degli eredi come da procedura indicata all'art. 42 del presente Regolamento, permettendo loro di:
- rimuovere e tenere gli arredi (fotoceramica e vaso portafiori) qualora ne fossero interessati;
 - indicare la destinazione desiderata dei resti esumati;
 - essere presenti alle opere di spurgo;
 - depositare i resti nell'ossario comune qualora non vi fossero interessi di traslazione;
 - trasportare i resti in un altro cimitero.
- ⁴ È possibile richiedere la concessione di un nuovo loculo cinerario ove deporre le ceneri provenienti da un loculo farnese scaduto. Occorrerà procedere all'allestimento delle incisioni o delle iscrizioni, inclusa la posa di fotoceramica, vasi, ecc., in base alle disposizioni vigenti nella struttura del nuovo loculo di destinazione. Tutte le spese di allestimento, di iscrizioni e di incisioni, la posa di fotoceramica, vasi, ecc., così come la tassa di concessione sono a carico degli eredi.

Art. 35: Scadenza ossario comune

- ¹ L'ossario comune non ha scadenza.
- ² Per motivi logistici e di spazio, è concessa la facoltà al Municipio di rimuovere i resti e procedere alla cremazione senza distinzione alcuna: le ceneri potranno essere depositate in un altro spazio all'interno del cimitero comunale.

Art. 36: Procedura di abbandono o di rinuncia alla concessione

- ¹ È possibile esumare i resti o ritirare le ceneri dei propri cari prima della scadenza della concessione mediante una richiesta scritta e documentata alla Cancelleria comunale. In



caso di esumazioni da sepolture, da esumazioni da tombe di famiglia, dal ritiro di urne cinerarie e indipendentemente dal campo in cui si trovino, tutte le spese degli interventi così come di ripristino sono a carico di chi fa la richiesta. In nessun modo viene riconosciuto al restituyente alcun indennizzo pro-rata o totale di tasse di concessione già pagate. La traslazione di concessione tra privati è possibile unicamente per le cappelle e per le tombe di famiglia grandi.

In caso di esumazioni anticipate prima dei 20 anni dalla tumulazione, occorre fare richiesta ufficiale all'Ufficio sanità cantonale e disporre della relativa autorizzazione.

2 Sepolture in terra

Oltre all'allontanamento dei monumenti e dei loro detriti di fondazione, e dopo aver provveduto all'esumazione dei resti o alla rimozione delle urne cinerarie, l'azienda che si occupa dei lavori dovrà assicurarsi di fornire la terra vegetale mancante e provvedere alla sistemazione del terreno in modo confacente (semina del prato o eventuale fornitura di granulato compresi).

3 Tombe di famiglia con sottostruttura

Oltre all'allontanamento dei monumenti e dei loro detriti di fondazione, e dopo aver provveduto all'esumazione dei resti o alla rimozione delle urne cinerarie, svuotando completamente la sottostruttura in cemento esistente da qualsiasi resto umano, l'azienda che si occupa dei lavori dovrà assicurarsi di provvedere alla sistemazione del terreno in modo confacente.

4 Loculi cinerari e loculi fatedi

Al momento del ritiro delle ceneri o dell'esumazione delle salme, occorrerà provvedere alla fornitura una nuova lastra cineraria in pietra naturale del medesimo materiale presente in quella struttura di loculi, priva di epigrafi, fotoceramiche e vasi: la superficie deve essere di nuovo utilizzo (senza fori o tracce di precedente utilizzo).

5 Loculi cinerari interrati

Al momento del ritiro delle ceneri occorrerà allontanare le parti superiore in pietra naturale, così come le parti in cemento delle sottostrutture, fornire terra vegetale mancante e provvedere alla sistemazione finale del terreno in modo confacente: semina del prato o eventuale fornitura di granulato.



E. INDICAZIONI LEGALI

Art. 37: Esecutività

- ¹ Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 e 349 del Codice penale Civile (CPC).

Art. 38: Contravvenzioni

- ¹ Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi al cimitero comunale e alle camere mortuarie, è punito con una multa da CHF 50. -- a CHF 500. -- ai sensi degli artt. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale (LOC), riservata l'azione civile e/o penale.
- ² In caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo di demolizione a carico di chi ha contravvenuto le disposizioni.

Art. 39: Contenzioso

- ¹ Contro le decisioni della Cancelleria comunale e dell'Ufficio tecnico comunale è data la facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
- ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
- ³ Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale Cantonale Amministrativo nei termini di Legge.

Art. 40: Norma transitoria

- ¹ Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo i vecchi regolamenti in uso prima dell'approvazione del presente Regolamento cimiteriale non avranno più alcuna valenza. Come da Art. 4, è facoltà del Municipio concedere eccezioni a questa normativa.
- ² Tutte le autorizzazioni concesse dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno accettate unicamente rispettando gli articoli ivi indicati. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa fissata dal Municipio in applicazione all'Ordinanza allegata.



- ³ Le concessioni a tempo indeterminato già rilasciate mantengono la loro validità per la durata prevista dall'art. 18 a partire dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono riservati i casi di revoca delle concessioni contemplati nell'art. 4.

Art. 41: Obbligo di notifica

- ¹ È obbligatorio segnalare in forma scritta alla Cancelleria comunale:
- ogni decesso avvenuto sul territorio del Comune di Tresa;
 - ogni decesso avvenuto fuori dal territorio del Comune di Tresa ma che concerne una persona domiciliata nel Comune di Tresa;
 - ogni decesso di persone le cui spoglie verranno tumulate nei cimiteri del Comune;
 - ogni esumazione di salme, resti o ceneri deposte nei cimiteri;
 - le richieste di posa di monumenti funebri nuovi allegando un disegno con le indicazioni del materiale utilizzato e delle dimensioni. Questo vale anche per modifiche di monumenti già esistenti.

Art. 42: Avviso di spurgo

- ¹ In base all'art.18, scaduto il periodo di concessione, il diritto di occupazione cessa. In tale momento, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune, che ne mantiene la proprietà per tutta la durata della concessione. La gestione è affidata al Municipio, il quale potrà decidere:
- se non si presenterà un'immediata esigenza di spazio per nuove sepolture, la tomba o il loculo potranno essere lasciati inalterati a tempo indeterminato;
 - se si necessitasse di spazio per nuove deposizioni o sopraggiungessero altre esigenze cimiteriali, il Municipio procederà a sue spese alla rimozione e all'allontanamento in discarica dei monumenti funebri e delle lastre dei loculi, allo smontaggio e all'allontanamento delle sottostrutture in beton se presenti, all'esumazione dei resti e delle ceneri rimanenti, spurgando così il campo cimiteriale.
- ² Tre mesi prima dell'inizio dei lavori il Municipio procede alla ricerca degli eredi mediante la seguente procedura:
- invio di una lettera scritta agli eredi conosciuti, mediante consultazione dei dati degli eredi presenti nei registri gestiti dall'Ufficio tecnico comunale o dall'Ufficio controllo abitanti;



- affissione all'albo comunale della lista delle tombe o dei loculi soggetti agli spurghi con preghiera agli eredi non rintracciati di voler mettersi in contatto con la Cancelleria comunale;
- affissione ai cancelli del cimitero e direttamente sui campi cimiteriali soggetti a spurgo della lista delle tombe e dei loculi soggetti agli spurghi con preghiera agli eredi non rintracciati di voler mettersi in contatto con la Cancelleria comunale;
- una pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale della lista delle tombe e dei loculi soggetti agli spurghi con preghiera agli eredi non rintracciati di voler mettersi in contatto con la Cancelleria comunale entro un termine stabilito.

Trascorso infruttuoso tale termine, il Municipio ha la facoltà di procedere all'esecuzione dei lavori preventivati senza alcun vincolo. Tutti i diritti e le richieste di eventuali eredi cessano: nessuna rivendicazione potrà essere esercitata o fatta valere.

³ Prima di iniziare i lavori di spurgo viene permesso agli eredi di:

- rimuovere e tenere il monumento funebre con i relativi arredi qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione desiderata dei resti esumati;
- essere presenti alle opere di spurgo;
- cremare i resti e fare richiesta di concessione di un nuovo loculo cinerario o interrato previa pagamento delle relative tasse di concessione e dei costi di esecuzione;
- depositare i resti nell'ossario comune qualora non vi fossero interessi di traslazione;
- trasportare i resti in un altro cimitero.

Le richieste degli eredi dovranno essere trasmesse in forma scritta alla Cancelleria comunale.

Art. 43: Base legale

- ¹ Il Consiglio Comunale di Tresa, richiamati gli artt. 2,9,107,116,176,186 della Legge Organica Comunale (LOC), l'art. 40 della Legge sulla promozione alla salute e coordinamento sanitario (Legge sanitaria), il Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri, il Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per le esumazioni e trasporto di salme, la Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) e la relativa ordinanza di applicazione del nuovo Regolamento Cimiteriale, emana il seguente Regolamento Cimiteriale.



- ² Con il presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti dei cimiteri comunali e le relative tariffe dei Comuni aggregati di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa per quanto ancora applicabili.
- ³ L'entrata in vigore è decisa dal Municipio mediante l'apposita Ordinanza dopo la ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

Approvato con Risoluzione municipale n. 1058/2025 del 10 novembre 2026

Approvato dal Consiglio comunale in data 22 dicembre 2025

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 008829 dell'8 maggio 2026



ALLEGATO 1: Nuove tariffe

	<u>DOMICILIATI</u>		<u>ALTRI</u>	
<u>SEPOLTURE IN CAMPI COMUNI</u>				
Nuove sepolture		gratuito	CHF	1'000.00
Tumulazione urna cineraria		gratuito	CHF	600.00
Rinnovo		non concesso		non concesso
<u>TOMBE DI FAMIGLIA SENZA SOTTOSTRUTTURA</u>				
Sepoltura feretro	CHF	500.00	CHF	1'000.00
Tumulazione urna cineraria singola	CHF	300.00	CHF	600.00
Rinnovo		non concesso		non concesso
<u>TOMBE DI FAMIGLIA</u>				
Per tomba singola 250 x 100 cm	CHF	5'000.00	CHF	8'000.00
Per tomba doppia 250 x 200 cm	CHF	10'000.00	CHF	16'000.00
Sepoltura feretro		gratuito		gratuito
Tumulazione urna cineraria singola		gratuito		gratuito
Rinnovo forfettario	CHF	2'500.00	CHF	5'000.00
<u>LOCULI COLOMBARI</u>				
Deposizione prima urna cineraria	CHF	500.00	CHF	1'000.00
Deposizione urne cinerarie successive nel medesimo loculo (max. 2)	CHF	300.00	CHF	600.00
Rinnovo	CHF	250.00	CHF	500.00
<u>TASSE DIVERSE</u>				
Esumazioni su istanza privata			CHF	3'000.00
Autorizzazione posa monumento, tassa unica			CHF	200.00
Autorizzazione posa croci, lapidi e ogni altro segno funerario			CHF	100.00